



# MANUALE AUTENTICHE

**Disposizioni in materia di autenticazione  
degli atti di alienazione  
e costituzione di diritti di garanzia  
di beni mobili registrati**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# PREMESSA

Il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL 223/2006 convertito con modifiche in L. 248/2006, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati.

## L'art. 7

- ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA (viene meno l'obbligo di rivolgersi al notaio);
- prevede che le nuove modalità di autentica si applichino ai beni mobili registrati.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## In base all'art. 2683 c.c., sono beni mobili registrati:

- gli autoveicoli iscritti al PRA;
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

**Gli Uffici Provinciali ACI non procederanno all'autentica degli atti relativi a navi e aeromobili.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# ATTI CHE POSSONO ESSERE AUTENTICATI EX ART. 7 L. 248/2006

Non tutti gli atti trascrivibili al PRA possono essere autenticati con le modalità semplificate previste dall'art. 7 della L. 248/2006, in quanto il legislatore ha limitato tale autentica ad alcune tipologie di atti, nella fattispecie quelle più frequenti.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 7 L. n. 248/2006, non è più obbligatoria l'autentica notarile per i seguenti atti relativi a veicoli iscritti al PRA



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



- atti di vendita di veicoli;
- atti di vendita di veicoli con riserva di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e di cancellazione;
- atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA;
- atti di accettazione di eredità; a questo riguardo, si precisa che non possono essere autenticati ex art. 7 gli atti di accettazione con beneficio di inventario dal momento che tali atti devono rivestire la forma dell'atto pubblico (art. 484 c.c.);
- dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall'estero già intestati al soggetto che immatricola il veicolo in Italia;

**L'autentica notarile continua ad essere necessaria per gli atti di cancellazione di ipoteca, costituzione di diritto d'usufrutto e uso, nonché per le procure speciali a vendere.**



# Applicazione art. 7 L. 248/2006 per casistiche particolari

- prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. 289/02) o ricostruiti;
- prima iscrizione di veicoli radiati per esportazione e reimmatricolati nuovamente in Italia perché mai esportati all'estero;
- prima iscrizione di veicoli provenienti da altri registri come da es. i veicoli di provenienza militare, ex targa CD, ex targa EE ecc.

**Per queste casistiche è possibile autenticare il titolo patrimoniale in base all'art. 7 L. 248/2006 in alternativa all'atto autenticato dal notaio sia nel caso in cui il titolo da presentare è una dichiarazione di vendita perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome di un soggetto diverso dall'ultimo intestatario al PRA, sia nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di proprietà perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome dell'ultimo intestatario al PRA.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## Applicazione art. 7 L. 248/2006 per casistiche particolari

Continuerà, invece, ad essere necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalla previsione normativa del DPR n. 358/2000:

- prime iscrizioni di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (*veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti*).



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso

# Modalita' di autentica

## PREMESSA

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come *“l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”*.

**Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso





# CONTENUTI

**Il sottoscrittore dovrà:**

**1) effettuare la sottoscrizione per esteso.**

La sottoscrizione deve essere autografa e non deve necessariamente essere redatta in carattere corsivo ma può essere redatta anche in stampatello così come affermato anche da consolidata giurisprudenza (*Cassazione Penale Sez. VI del 5/7/1989, Consiglio di Stato Sez. V, sentenza. n. 2817 del 31/5/2007*).

Si ricorda inoltre che non dovrà essere verificata la corrispondenza della sottoscrizione con quella eventualmente presente sul documento di identità/riconoscimento esibito dal sottoscrittore.

**2) esibire un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e in originale.**

Non è possibile utilizzare il documento scaduto con allegata dichiarazione che i dati presenti sul documento scaduto non sono variati.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso

# POTERI DI FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

Nel caso di persone giuridiche, l'autenticatore dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (*certificato della Camera di Commercio, Procura generale o speciale, atto societario, ecc.*) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri nonchè, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

Frequentemente alcune società prevedono che per gli atti di straordinaria amministrazione sia necessaria la firma congiunta dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione tali soggetti possono agire disgiuntamente.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



Il codice civile non definisce quali siano gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in questi casi assume rilevanza, al fine dell'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'atto di vendita, il criterio della strumentalità diretta o indiretta dell'atto **inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo di società.**

In base a questo principio, quindi, se dal certificato camerale risulta che l'alienazione del veicolo rientra nell'attività effettivamente esercitata (come ad esempio nel caso di soggetti che esercitano l'attività di vendita di veicoli), tale atto può essere qualificato come atto di ordinaria amministrazione che può essere sottoscritto disgiuntamente dal singolo rappresentante legale.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## DATI ESSENZIALI DA INDICARE NEL CORPO DELL'AUTENTICA

### ➤ la data in cui avviene l'autentica

La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. È da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.

### ➤ il luogo dove viene eseguita l'autentica

### ➤ sottoscrizione e timbro recante nome, cognome e l'Ufficio di appartenenza

### ➤ numero di repertorio dell'autentica

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle autentiche si ribadisce l'importanza di tale strumento soprattutto nell'interesse del cittadino, qualora sorgessero contenziosi in caso di mancata trascrizione degli atti di vendita presso il PRA..



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# CONOSCENZA PERSONALE

Si ritiene ammissibile l'identificazione del sottoscrittore che avvenga per conoscenza diretta/personale, modalità frequentemente utilizzata dai Comuni, quando il sottoscrittore è persona conosciuta all'autenticatore.

Infatti, è da osservare che nell'ambito dell'autentica notarile, forma di autentica che più presenta analogie con quella ex art. 7 Legge 248/2006, la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la conoscenza personale come la prima e più certa forma di riconoscimento, da sola idonea e sufficiente a fondare il convincimento dell'autenticatore (*rif. Cassazione Sezione I, sentenza n. 3247 del 1986, Cassazione Sezione III, sentenza n. 9757 del 2005*).



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# CONOSCENZA PERSONALE

Inoltre, si richiama quanto già previsto, sempre dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2937 del 9 ottobre 1972) che si è espressa dichiarando che: *“Se la legge esige che l'autenticazione della sottoscrizione avvenga previo accertamento dell'identità personale del sottoscrittore, senza precisare in quale modo tale accertamento debba essere compiuto, il pubblico ufficiale può scegliere, tra il modo diretto della conoscenza personale, quello dei fidejacenti o quello documentale, il mezzo che offre idonee garanzie di veridicità, con la cautela proporzionata alla natura dei singoli atti da sottoscrivere ed all'importanza delle loro conseguenze”*.

**In questo caso nel corpo dell'autentica deve essere specificato che l'identificazione del sottoscrittore è avvenuta per conoscenza diretta/personale.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# CONOSCENZA PERSONALE

**Pur riconoscendo all'autenticatore la scelta delle modalità di identificazione del sottoscrittore, si richiama la massima attenzione al corretto svolgimento dell'attività di identificazione per le responsabilità di natura penale e civile che questa attività comporta.**

Qualora il soggetto autenticante attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479 c.p. (reato di falso ideologico), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE

Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di **ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare**, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 -5, modificando il precedente orientamento espresso con nota del 3/10/2006, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un **segno di croce**. **Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari** della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica.

Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il **pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso





# IL DPR 445/2000

Con riferimento alle autentiche nel cui testo si fa riferimento al DPR n. 445/2000, nel ribadire il principio che l'autentica ex art. 7 L. n. 248/2006 non è riconducibile nell'ambito dell'autentica amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## ATTI IRRICEVIBILI

- le autentiche prive di data e/o luogo e /o sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità;
- Le autentiche redatte sul foglio complementare prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di proprietà (CdP) e risultano non compilati nello spazio riservato ai dati dell'acquirente. Trattandosi di atti **irricevibili** non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA
- in questi casi occorrerà redigere un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato. Gli importi versati per la prima formalità saranno oggetto di rimborso.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## ***Divieto di autentiche effettuate su etichette adesive***

- L'autentica va eseguita sul Certificato di proprietà (CdP) o su foglio a parte unito all'atto di vendita con timbro di legatura apposto dal soggetto autenticante, come previsto dall'art. 10 comma 2 DM n. 514/1992.
- Non è ammessa l'apposizione di etichette adesive prestampate e applicate sopra lo spazio del CdP dedicato all'autentica in quanto non è conforme a quanto previsto dal DM n. 514/1992.
- L'etichetta adesiva, sovrapponendosi e ricoprendo lo spazio sottostante del CdP non costituisce tecnicamente una "legatura".



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## ERRORI SANABILI

E' possibile che in sede di redazione della dichiarazione di vendita, sia nel caso in cui tale dichiarazione venga redatta sul CdP sia su atto a parte, il venditore o chi materialmente redige l'atto per conto del venditore, indichi erroneamente alcuni dati. Non sono ammissibili correzioni effettuate attraverso cancellature, "sbianchettature" o raschiature che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica; eventuali correzioni di errori devono essere eseguite interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto.

In alcuni casi, è necessario che la postilla venga controfirmata dal venditore (o da colui o coloro che agiscono in nome e per conto del venditore come, ad esempio, rappresentante legale, procuratore ecc).



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DI VENDITA RETTIFICABILI CON POSTILLA

Sono rettificabili con la postilla gli errori che si verificano mentre si compila, a mano o con digitazione, la dichiarazione di vendita. La veridicità del dato esatto può essere chiaramente deducibile dalla documentazione a corredo della formalità.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'errata indicazione (alternativamente) del nome e/o del cognome, della data e/o del luogo di nascita, l'errata indicazione dell'indirizzo, del prezzo di vendita del veicolo e - per gli atti non redatti sul Certificato di Proprietà - l'eventuale errata digitazione di alcuni dati tecnici; inversione di alcuni numeri di telaio o errori che, comunque, non devono determinare incertezza sull'identità del veicolo oggetto della vendita.

La documentazione a corredo potrà essere costituita, ad esempio, a seconda della tipologia di errore, dalla fotocopia del documento di identità dell'acquirente o, nel caso di errore sul prezzo del veicolo, dalla fattura o dalla proposta di acquisto.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



TARGA **BZ00155** **XXXXXXXX** CERTIFICATO DI PROPRIETA' N. **03/A0158740** UFFICIO PROV. DI **RIMINI**

**A DATI del VEICOLO** TELAIO **KMHAB51GP3U288869**  
CATEGORIA **AUTOVEICOLA / PRIVATO TRASPORTO** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXX**  
MARCHIO **HYUNDAI MX A KMFX ATOS** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **03/2003**  
Cilindrata **KW 43,40** Alimentazione **BENZINA**

**B DATI della INTESTAZIONE**

**1 PROPRIETARIO CHIARA** **XXXXXXXXXXXXXX**

**NOMINATIVO**  
Codice fiscale **VN2MCH67L48D7045** **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Data nascita **FO** **08/07/1967**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **RN**

**NOMINATIVO**

**C GRAVAMI IPOTECHE ANNOTAZIONI**  
Non risultano iscritte ipoteche  
Atto di vendita del 11/03/2003  
Veicolo con dispositivo antinquinamento

Importo dovuto per Registro **0,00** Importo dovuto per IPT **0,00** **PAGAMENTO IN EURO**


**14/03/2003**  
IL FUNZIONARIO DEL P.R.A. **XXXXXXXXXXXXXX**

**D IDENTITA'** art. 5/8 legge 4 gennaio 1968 n. 15 **B31070900**

L'identità del soggetto indicato nel riquadro è comprovata dalla esibizione del documento rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
Firma dell'interessato \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Firma del funzionario \_\_\_\_\_

Certificato  
di  
proprietà

# Certificato di proprietà



## Riquadro T

2° PRESENTAZIONE		1° PRESENTAZIONE																																										
		UFFICIO PROVINCIALE DI: _____																																										
TARGA _____		note di officina della seguente FORMALITÀ _____																																										
CODICE _____																																												
<b>M</b> A FAVORE	sigla di denominazione aziendale _____		tipo società _____																																									
	nome _____		indirizzo _____																																									
	codice fiscale _____	comune di nascita _____	anni _____																																									
	indirizzo (semplice) _____		numero civico _____																																									
	C.A.P. _____	luogo residenza comune _____	luogo residenza (nazionale) _____																																									
		prov. _____	sigla banca _____																																									
<b>T</b> DICHIAZIONE DI VENDITA	<p>Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. _____ di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di lire/euro _____ è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, con ogni garanzia di legge.</p>		<p>acquirente/i _____</p>																																									
	<p>Atto _____ soggetto - non soggetto _____ ad I.V.A. _____ data _____</p>		<p>firma del venditore _____</p>																																									
<b>T</b> DICHIAZIONE DI VENDITA	<p>REPERTORIO N. _____ lo dr. _____, notato in _____</p>		<p>previa espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni</p>																																									
	<p>iscritto al Collegio Notarile di _____ certifico che le/le parti di seguito indicate, della cui identità personale sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.</p>		<p><b>BOLLO E SIGILLO</b></p>																																									
	<p>partei _____</p>																																											
<p>luogo e data _____</p>		<p>firma del notaio _____</p>																																										
<b>P</b> DOCUMENTAZIONE	<p>data _____ firma _____ (professione del veicolo) _____</p>		<p><b>S</b> <b>IMPORTI VERSATI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1° PRESENTAZIONE</th> <th>2° PRESENTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SANZIONI I.P.T.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERESSI MORATORI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMOLUMENTI E DIRITTI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPOSTA DI BOLLO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE (lire)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONVALIDA UFFICIO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE (lire)</td> <td colspan="2">PRIMA PRESENTAZIONE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">SECONDA PRESENTAZIONE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE (lire)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">data esecuzione formalità _____</td> <td colspan="2">IL CONSERVATORE _____</td> </tr> </tbody> </table>		1° PRESENTAZIONE	2° PRESENTAZIONE	IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE			SANZIONI I.P.T.			INTERESSI MORATORI			EMOLUMENTI E DIRITTI			IMPOSTA DI BOLLO			TOTALE (lire)			CONVALIDA UFFICIO				TOTALE (lire)		PRIMA PRESENTAZIONE				SECONDA PRESENTAZIONE		TOTALE (lire)				data esecuzione formalità _____		IL CONSERVATORE _____	
		1° PRESENTAZIONE		2° PRESENTAZIONE																																								
	IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE																																											
	SANZIONI I.P.T.																																											
	INTERESSI MORATORI																																											
EMOLUMENTI E DIRITTI																																												
IMPOSTA DI BOLLO																																												
TOTALE (lire)																																												
CONVALIDA UFFICIO																																												
TOTALE (lire)		PRIMA PRESENTAZIONE																																										
		SECONDA PRESENTAZIONE																																										
TOTALE (lire)																																												
data esecuzione formalità _____		IL CONSERVATORE _____																																										
<p>data registrazione _____ numero registrazione _____ luogo registrazione _____</p>		<p>data, furto/furto possesso/tramessa limitazione _____</p>																																										
<p>SE ALLEGA CARTA CIRCOL _____ SE ALLEGANO TAGHERE _____</p>		<p>importo e competenza (esclusivo) _____</p>																																										
<p>data aggiornamento _____ data numero tassato _____</p>		<p>LEASING _____ FIDUCIA RESERVA SCHEMIO _____</p>																																										
<p>BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO</p>		<p>SEMIE MOTORI SEPARAZIONE SEM _____ NAVIGAZIONE OFFSHORE _____</p>																																										
<p>altri dati _____</p>																																												
<b>R</b> DEBITE	<p>generalità _____</p>																																											



## ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DI VENDITA RETTIFICABILI CON POSTILLA CONTROFIRMATA DAL VENDITORE

La postilla, in via generale, deve essere controfirmata dal venditore in tutti i casi in cui ricorrono errori in relazione ai quali il dato corretto non sia rilevabile dalla documentazione allegata a corredo della formalità.

La dichiarazione di vendita può essere rettificata mediante postilla controfirmata dal venditore anche quando, in sede di stesura della dichiarazione di vendita, non siano stati indicati tutti gli effettivi acquirenti del veicolo, ad esempio sia stato indicato un solo soggetto acquirente mentre invece gli acquirenti erano più di uno.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso





## ERRORI SULLE DICHIARAZIONI DI VENDITA NON RETTIFICABILI MEDIANTE POSTILLE

Ai fini della maggior tutela delle parti contraenti e nel rispetto del principio di certezza e trasparenza degli atti non si può procedere alla completa sostituzione dei dati dell'acquirente, oppure nel solo caso di dichiarazione di vendita non redatta sul CdP, dei dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio).

In questi casi, anche se la dichiarazione di vendita errata è già stata autenticata sul CdP, ma non è ancora stata presentata la richiesta di formalità al PRA, è necessario:

- interlineare con postilla la dichiarazione di vendita errata e indicare con apposito richiamo che i dati sono rettificati.
- **redigere una nuova dichiarazione di vendita su atto a parte che dovrà essere sottoscritta nuovamente dal venditore e autenticata; questa dichiarazione, redatta e sottoscritta entro ovviamente il termine dei 60 giorni decorrenti dalla data di autentica dell'atto errato deve essere legata, con timbro e firma di legatura, al CdP contenente l'atto errato.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## ERRORI SULLE DICHIARAZIONI DI VENDITA NON RETTIFICABILI MEDIANTE POSTILLE

Ai fini della maggior tutela delle parti contraenti e nel rispetto del principio di certezza e trasparenza degli atti **non** si può procedere alla sostituzione dei dati dell'acquirente, oppure nel solo caso di dichiarazione di vendita non redatta sul CdP, dei dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio).

In questi casi, anche se la dichiarazione di vendita errata è già stata autenticata sul CdP, ma non è ancora stata presentata la richiesta di formalità al PRA, è necessario:

- interlineare con postilla la dichiarazione di vendita errata e indicare con apposito richiamo che i dati sono rettificati.
- **redigere una nuova dichiarazione di vendita su atto a parte, con nuovo repertorio e nuova marca da bollo e contenente i dati corretti dell'acquirente. Sarà effettuata con atto a parte e firma bilaterale (venditore e corretto acquirente) per l'effettiva presa visione ed accettazione della sostituzione dei dati da entrambe le parti contraenti e deve riportare nel contenuto, il riferimento della precedente dichiarazione errata** (rep., data di autentica ed espressa dichiarazione dell'errata indicazione dell'acquirente). La presentazione della formalità avverrà su nota np3b, allegando il CdP e la nuova dichiarazione di vendita.



## ERRORI SULLE DICHIARAZIONI DI VENDITA NON RETTIFICABILI MEDIANTE POSTILLE

Per evidenti ragioni di responsabilità, è auspicabile che la nuova autentica sia effettuata dal medesimo autenticatore che aveva effettuato la precedente autentica sull'atto errato.

**Gli atti presentati al PRA e rettificati con modalità diverse da quelle sopra indicate determinano la ricusazione della formalità.**



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso

# CASISTICHE PARTICOLARI

## VARIAZIONI E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

In caso di trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale non si costituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di un vecchio soggetto giuridico. Il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapporti giuridici (art. 2498 c.c.).

In caso di variazione e trasformazione della ragione/denominazione sociale si ritiene che si possa procedere alla trascrizione dell'atto di vendita da parte della Società stessa senza dovere preventivamente effettuare l'annotazione della variazione (formalità codice 85).

Pertanto, nei casi in cui l'autentica è effettuata presso il notaio, si conferma l'ammissibilità della richiesta di trascrizione di un atto di vendita (cod. 33), citando nell'autentica l'attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della parte venditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.).



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso





# VARIAZIONI E TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

**Se, invece, l'atto di vendita viene autenticato con le modalità previste dall'art. 7 L. 248/2006 sarà necessario allegare alla formalità il certificato storico camerale dal quale risulti la variazione/trasformazione, al fine di consentire agli Uffici Provinciali la verifica sull'identità dell'intestatario.**

Si configura, invece, la cessazione del vecchio soggetto giuridico e la costituzione di un nuovo soggetto nelle ipotesi di scissione, fusione e incorporazione, casistiche che, sotto il profilo della trascrizione, sono assimilate ai trasferimenti di proprietà.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



## IMPRESA IN STATO DI FALLIMENTO

L'atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere l'atto ma va esibita l'autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso

# COSTI DELL'AUTENTICA E ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'autentica, come previsto dall'art. 7 L. 248/2006, è gratuita.

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, la marca da bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per *“atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali...”*.

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, **deve precedere** la sottoscrizione.

Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che la marca da bollo sia già apposta sull'atto.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso





## COSTI DELL'AUTENTICA E ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

È equiparata alla mancata apposizione della marca da bollo sull'autentica, l'apposizione di un contrassegno telematico con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere ricusata da parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, in base al domicilio fiscale del contribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall'archivio del PRA), entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).

**Nel caso di atto con più sottoscrittori che, può essere oggetto di autentiche in tempi e da parte di autenticatori diversi,** occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# IMPOSSIBILITA' DI ASSOLVERE L'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE MODO VIRTUALE

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008, ha escluso la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale, precisando che l'imposta di bollo sull'autenticazione della sottoscrizione deve essere assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell'art. 3 DPR n. 642/1972, e cioè, mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Quindi, **l'unica modalità ammessa per l'assolvimento dell'imposta di bollo consiste nell'apposizione del contrassegno telematico.**

Si precisa, infine, che **il divieto di assolvere l'imposta di bollo con modalità virtuali**, per quanto riguarda l'autentica, **vale non solo per gli STA ma anche per le autentiche effettuate dai Comuni e dai notai**, ovvero per tutte le autentiche che rientrano nella tariffa di cui all'art. 1 n. 1 del DPR n. 642/1972 relativa agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali.



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso



# GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

## Pubblico Registro Automobilistico di Treviso

Direttore Dott. A. de FEO

Vicario Dott.ssa G.ZANINI



Pubblico Registro Automobilistico di Treviso